

STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA EX ART. 7 L.R. 20/12

**SCHEDA DI AFFIDO (\*)**

- AFFIDO IN PROVA** è il periodo di tempo, della durata massima di 30 giorni, in cui l'affidatario (il nuovo detentore del cane a seguito di affido) valuta, ai fini dell'affidamento definitivo le concrete possibilità di detenzione di un cane affidato, con particolare riguardo al fatto che abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali rispetto al contesto in cui vive. Trascorso il termine dell'affido in prova l'affidatario non può più pretendere di restituire il cane alla struttura di ricovero affidante.
  - AFFIDO IN FORMA TEMPORANEA:** quello che avviene prima che sia decorso il termine di 60 giorni dall'accalappiamento del cane. In questo caso l'affidatario è tenuto a restituire il cane al legittimo detentore che lo dovesse reclamare entro il suddetto termine.
  - AFFIDO IN FORMA DEFINITIVA** qualora il legittimo detentore non reclami il cane entro 60 giorni dall'accalappiamento.

*(\*) Le associazioni e gli enti per la tutela degli animali possono affidare gli animali solo a favore di soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento.*

elementi identificativi;

servizio veterinario che ha curato il trasferimento al reparto di ricovero: ASS n. .... "....."	
data di cattura : <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	termine affido in prova: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
termine affido temporaneo: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>	
razza:	
taglia :	sesso :
mantello :	età :
codice di identificazione : <u>  </u> / <u>  </u>	
ulteriori annotazioni:	

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, cognome ..... nome .....  
residente in ..... prov. ...., telefono .....  
identificato con documento valido di identità: tipo ..... n. ....  
..... rilasciato da ..... in data .....  
in qualità di nuovo detentore del cane sopra identificato, a seguito di affido a partire dal giorno .....  
....., si impegna a mantenerlo in buone condizioni presso la propria residenza o al  
seguente domicilio :

**Si impegna altresì:**

- a non cedere il cane durante il periodo di prova (max 30 gg.) o di affido temporaneo (60 gg.), potendo l'animale nei rispettivi periodi essere restituito solamente alla struttura di ricovero che lo ha affidato (affido in prova) o al legittimo detentore (che lo abbia reclamato durante il periodo di affido temporaneo);
  - ad osservare gli obblighi di cui all'art. 26 della legge regionale n. 20/12 (Istituzione dell'anagrafe canina regionale) al termine del periodo di affido temporaneo. In particolare si impegna a completare la procedura di affido mediante sottoscrizione del modello 2, nella parte relativa al cessionario;

- a garantire la salute e il benessere del cane, a provvedere ad una adeguata sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, secondo le sue esigenze di razza, età e in generale secondo i suoi bisogni etologici e fisiologici;
- a rispettare le disposizioni retro indicate.

Il responsabile della struttura di ricovero  
timbro e firma

.....

L'affidatario

firma

.....

## DISPOSIZIONI DA OSSERVARE

### L.R. 20/2012 Art. 4

*(Responsabilita' e doveri del detentore)*

1. Chiunque detenga un animale di affezione e' responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'eta' e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione e' tenuto a:
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
  - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantita' e qualita' sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - d) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
  - e) consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - g) adottare modalita' idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
  - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, e' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di eta', salvo per necessita' certificate dal veterinario curante.
4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica), secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.